

TI_GERICHTE 14.2009.10 vom 15. Mai 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-05-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2009.10

FR: TI_GERICHTE 14.2009.10 du 15 mai 2009

IT: TI_GERICHTE 14.2009.10 del 15 maggio 2009

Regeste

Rigetto definitivo. Ecezione di compensazione. Interessi di mora

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato, ossia non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4. ed., Zurigo 1997, n.

E. 3

seg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 21 segg.). Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello) se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit. n. 22 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione. Le sentenze 24 giugno 1998 rispettivamente 5 febbraio 2003 2002 del Segretario Assessore della Pretura di _____, (doc. B e C), con cui sono state omologate le convenzioni stipulate dalle parti, così come la sentenza 8 febbraio 2007 del Pretore del Distretto di _____ (doc. E), costituiscono, in via di principio, validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF. 2. Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è prorogato, ovvero dimostri che è prescritto. Tra i motivi di estinzione di un credito rientra la compensazione (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. n. 6 ad art. 81). Quale prova dell'estinzione del credito per compensazione valgono soltanto documenti che siano idonei a provare l'esistenza della contropotesa, ossia una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF oppure un riconoscimento incondizionato da parte della controparte attestante una pretesa creditoria liquida e indiscutibile. Il motivo di estinzione va pertanto provato per il tramite di documenti chiari e univoci (" mit völlig eindeutigen Urkunden", DTF 115 III 100 consid.

E. 4

con rif; CEF 5 febbraio 2009 [14.2008.105] consid. 4, 27 gennaio 2005 [14.2004.101] consid. 5; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. n. 3 ad art. 81; Staehelin, op. cit. n. 4 ad art. 81; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 81). a) L'escusso solleva l'eccezione di compensazione, sostenendo di essere creditore nei confronti dell'appellante dell'importo di fr. 40'000.-- dovutogli in seguito alla vendita dell'ex appartamento coniugale, avendo egli pagato la quota parte delle rette scolastiche dovute dall'istante. Quest'ultima sostiene che non vi era nessun obbligo da parte sua di pagare la retta scolastica per i figli J_____ e J_____, mentre la quota parte a suo carico per la retta del figlio J_____ è stata pagata scalando fr. 200.-- mensili dagli alimenti. Orbene, come previsto dall' " Accordo in vista della tutela comune " dei figli, concluso dalle parti il 30 novembre 2001 (doc. 5 clausola 10), nel caso di vendita dell'ex appartamento coniugale, l'istante doveva versare fr. 40'000.-- all'escusso. Questo importo, proveniente dalla vendita dell'ex appartamento coniugale, avvenuta con rogito del 10 luglio 2003, è stato versato tramite il notaio rogante su istruzione dell'escusso all'I_____ E_____ (cfr. contratto di compravendita del 10 luglio 2003, doc. L punto 2). Tale versamento a favore dell'I_____ E_____ è pertanto da imputare all'escusso stesso che complessivamente ha corrisposto fr. 81'560.-- per le rette scolastiche dei figli, come si evince dal conteggio allestito dal citato istituto (cfr. doc. 2). Con il versamento dell'importo di fr. 40'000.--, proveniente dalla vendita dell'ex appartamento coniugale l'appellante ha estinto il suo debito nei confronti dell'escusso. La relativa precitata clausola 10 dell'accordo del 30 novembre 2001 (doc. 5) non può quindi più servire all'escusso quale riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti dell'istante per far valere la compensazione con il credito posto in esecuzione. Della contropretesa per fr. 40'000.-- fatta valere dall'escusso in compensazione è invero provato con documenti solo il pagamento di tale importo, ma non il fatto che l'escusso abbia acquistato in misura corrispondente un credito compensabile nei confronti dell'istante (cfr. DTF 115 III 101 consid. 4b). D'altro canto dalle clausole contenute nelle precitate convenzioni omologate con le sentenze di divorzio (doc. B clausola 9 e doc. C clausola 9 completata) risulta l'obbligo per entrambi i genitori, di concordare e di assumersi, tra l'altro, le spese straordinarie rispettivamente supplementari legate alla formazione scolastica dei figli in ragione della metà per ciascuno. Da questi documenti non emerge però l'importo di fr. 40'000.-- posto in compensazione. Inoltre l'istante sostiene di essere sempre stata contraria a che i figli J_____ e J_____ frequentassero l'I_____ E_____ e di essersi sempre rifiutata di pagare la sua quota parte delle relative rette, corrisposte dall'escusso per sua esclusiva volontà, mentre pretende di avere già pagato la sua quota parte della retta del figlio J_____ scalando fr. 200.-- mensili dagli alimenti dovuti. Nel caso di specie non è dato pertanto né un riconoscimento di debito da parte dell'istante ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, né una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF attestanti una contropretesa creditoria liquida e indiscutibile. Mancando pertanto i documenti richiesti da giurisprudenza e dottrina per provare l'estinzione della pretesa posta in esecuzione, l'eccezione di compensazione va respinta. Sarà, se del caso, riservato al giudice ordinario di decidere in merito al recupero di tale credito fatto valere dall'appellato (DTF 115 III consid. 4b). b) L'istante ha chiesto il pagamento di fr. 350.--, producendo la sentenza 8 febbraio 2007 della Pretura del Distretto di _____ (doc. E), con la quale l'escusso è stato condannato a pagarle fr. 100.-- per spese e tassa di giustizia e fr. 250.-- per ripetibili. Con riferimento a tale importo l'escusso ha nuovamente sollevato l'eccezione di compensazione con fr. 1'200.-- che l'istante è stata condannata a pagargli a titolo di ripetibili con sentenza 4

giugno 2007 della Commissione del Tribunale cantonale dei _____ (doc. 1).
Adempiendo questa sentenza i presupposti richiesti dall'art. 81 cpv. 1 LEF, di cui al precedente considerando, la compensazione in questo punto va confermata. Ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 CO il debitore in mora con il pagamento di interessi od alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale. Nel caso di specie l'istante procede per l'incasso di alimenti - che rientrano tra le rendite di cui all'art. 105 cpv. 1 CO (Thévenoz, Commentaire Romand, Code des Obligations I, Ginevra, Basilea, Monaco, 2003, n. 4 ad art. 105) -, escutendo dapprima il convenuto con PE n. _____ dell'Ufficio esecuzione di _____ in data 19 febbraio 2007 (PE n. _____) per l'importo di fr. 35'350.-- (cfr. doc. 1) ed in seguito con il PE in oggetto del 27 agosto 2007 per fr. 41'350.-- (doc. G). Il rigetto definitivo dell'opposizione va pertanto accolto per fr. 41'000.-- oltre interessi al 5% di fr. 35'350 dal 20 febbraio 2007 e di fr. 5'650.-- dal 28 agosto 2007. 3. L'appello va parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza delle parti (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 LEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 80/81 LEF pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto. La sentenza 5 febbraio 2009 del Pretore del Distretto di _____, è così riformata: "1. L'istanza di AP 1, _____, è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. _____ del 27/30 agosto 2007 dell'UE di _____ è rigettata in via definitiva per fr. 41'000.-- oltre interessi al 5 % di fr. 35'350.--dal 20 febbraio 2007 e di fr. 5'650.-- dal 28 agosto 2007. 2. La tassa di giustizia di fr. 220.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di AP 1 per fr. 13.-- e di AO 1 per fr. 207.--, il quale rifonderà all'istante fr. 459.-- quale parte di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 330.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AP 1 per fr. 19.-- e di AO 1 per fr. 311.--, il quale rifonderà all'appellante fr. 529.-- quale parte di indennità. III. Intimazione: - avv. PA 1, _____ - avv. PA 2, _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 41'350.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.